



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 09 del 28.03.2019

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 in favore del Signor Di Giuseppe Taormina Antonino, in esecuzione della sentenza TAR/CT n. 1551/2017.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 19,00 e seguenti in GIARDINI NAXOS nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta ordinaria di (1) apertura che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Licciardello Sonia	SI	10)	Patinella Claudio	NO
2)	Donzi Antonio	SI	11)	Arcidiacono Maria Antonella	SI
3)	Bevacqua Danilo Rosario	SI	12)	Cundari Angelo	NO
4)	Cingari Carmelo	SI	13)	Costantino Alessandro Carmelo	SI
5)	Pietrocitto Rosa	SI	14)	Sapia Mario	SI
6)	Lo Turco Giancarlo	SI	15)	Sofia Valentina	NO
7)	D'Angelo Martina	SI			
8)	Amoroso Mario Enzo	SI			
9)	Galofaro Salvatore	NO			

Presenti n. 11	Assenti n. 04
----------------	---------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Geom. Danilo Bevacqua Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni.

Vengono scelti dal Presidente del Consiglio come scrutatori i Consiglieri: d'Angelo Martina, Pietrocitto Rosa e Arcidiacono Maria Antonella.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione di cui al punto 8 all'o.d.g. avente a oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 in favore del Signor Di Giuseppe Taormina Antonino, in esecuzione della sentenza TAR/CT n. 1551/2017".

Il Consigliere Licciardello ribadisce la mancata possibilità di analizzare l'atto in discussione in seno alla Commissione svoltasi in data odierna, specificando tuttavia che si tratta comunque di una proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza, sulla quale pertanto non sussiste alcuna discrezionalità.

In assenza di ulteriori interventi in merito, **il Presidente** sottopone la proposta di deliberazione a votazione. Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 11 (undici);

Consiglieri votanti: n. 11 (undici);

Voti favorevoli: n. 7 (sette).

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 4 (quattro – Cingari, Costantino, Arcidiacono e Sapia).

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente ad oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 in favore del Signor Di Giuseppe Taormina Antonino, in esecuzione della sentenza TAR/CT n. 1551/2017", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 in favore del Signor Di Giuseppe Taormina Antonino, in esecuzione della sentenza TAR/CT n. 1551/2017", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Area Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO MUNICIPALE N° 8 DEL 21/03/18

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL T.U.E.L N. 267/00 in favore del Signor Di Giuseppe Taormina Antonino, in esecuzione della sentenza TAR/CT n. 1551/2017

Settore competente: III

Proponente:

PREMESSO

Che il Tar/CT con sentenza n. 1551/2017, ha accolto il ricorso proposto da Di Giuseppe Taormina Antonino per l'annullamento di atti adottati dal Suap e U.T.C.;
che dal dispositivo della sentenza suddetta, si evince la condanna nei confronti del Comune di Giardini Naxos al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 3000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato;
Atteso che in data 03.12.18 tramite pec, è stato richiesto al legale della ditta sopra menzionata, l'importo del contributo unificato, oltre alla disamina del conteggio relativo alle spese legali, predisposto dall'ufficio;
che in data 20.12.18 il legale ha risposto alla richiesta dell'ufficio;

Visto l'art. 194 comma 1 lettera a del Dlgs n. 267/2000 il quale prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e provvedimenti esecutivi e provvedano quindi al finanziamento della rispettiva spesa;

Considerato che nella fattispecie in oggetto, ricorrono i presupposti di cui al citato art. 194, comma 1, lett. A del T.U.E.L e che, pertanto, è possibile procedere al finanziamento della somma complessiva di €. 5.027,36 mediante imputazione della spesa al bilancio 2019, esercizio provvisorio;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a del Dlgs n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'O.R.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

Comune di Giardini Naxos
Città Metropolitana di Messina
Collegio dei Revisori dei Conti

Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Al Responsabile Settore Operativo

Verbale n. 10/2019 del 21/03/2019

Oggetto: *Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), in favore del Sig. Di Giuseppe Taormina Antonino, in esecuzione della Sentenza TAR/CT n.1551/17.*

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di marzo, alle ore 12,10, si riunisce in Giardini Naxos il Collegio dei Revisori giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. n. 60 del giorno 02/10/2018, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Giardina Carolina – qualifica Presidente;
- il Revisore Pietro Giuseppe Famà – qualifica Componente.

Il Revisore Gaspare Giuseppe Mulè qualifica Componente risulta invece assente.

Premesso che, è stata trasmessa, al Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Giardini Naxos, la proposta di deliberazione di C.C. N. 08 del 21/03/2019, per acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) numero 6) del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i..

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), in favore del Sig. Di Giuseppe Taormina Antonino, in esecuzione della Sentenza TAR/CT n.1551/17*”;

Visto l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

Visto l'art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;

Visto l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che prevede:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) **sentenze esecutive;**

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;.....omissis.

Vista la sentenza del TAR di Catania n. 1551/17 con la quale liquida l'importo a carico del Comune di Giardini Naxos in quanto parte soccombente in €3.000,00 più accessori di legge e rimborso dei contributi unificati;

Visto l'articolo 194 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 267/2000 il quale prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e provvedimenti esecutivi e provvedono quindi a finanziamento della rispettiva spesa;

Ritenuto che, la fattispecie sopra indicata è da ricondurre all'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'articolo 194 c.1 lett. a) del TUEL;

Tenuto conto che non sussiste alcun impegno contabile per far fronte a tale pagamento;

Vista la deliberazione del C.C. numero 33 del 25 giugno del 2018 con la quale è stato approvato il bilancio annuale esercizio finanziario 2018;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale sottoscritta dal responsabile del procedimento;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria al Cap. 6642/2 del 29/01/2019;

Visto il decreto del legislativo n.267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

il Collegio esprime, limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione riguardante *“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), in favore del Sig. Di Giuseppe Taormina Antonino, in esecuzione della Sentenza TAR/CT n.1551/17”* e invita l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità.

Il Collegio, inoltre, invita l'Ente a porre in essere ogni possibile accorgimento al fine di evitare che vengano effettuate spese in violazione del disposto dell'art. 191 del TUEL ossia in assenza di impegno a valere sui bilanci di previsione approvati e quindi di idonea e legittima copertura finanziaria.

Si dà mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari di trasmettere copia del presente verbale al Sindaco, al Presidente il Consiglio Comunale, al Segretario e al Responsabile di Settore.

Il collegio invita, infine, l'Ente, ai sensi dell'art. 227 del TUEL, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti.

Il presente parere debitamente sottoscritto, viene trasmesso per essere allegato alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Alle ore 12,30 viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Carolina Giardina

Dott. Pietro Giuseppe Famà



PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194[§], comma 1, lettera a) del DLgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, ammontante alla complessiva somma di €. 5.027,36 nei confronti del Signor Di Giuseppe Taormina Antonino in esecuzione della sentenza su citata;

Di impegnare la somma di €. 5.027,36 al cap.6642-2 del bilancio esercizio 2019[§], imputandola come da crono programma sotto riportato;

Di approvare il seguente crono programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al DLgs 23,06,2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

	Spesa-Cap.	
Imputazione impegno		Esigibilità somme
anno	importo	anno
2019	5.027,36	2019
totale	5.027,36	5.027,36

Di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile III Settore si provvederà alla liquidazione in favore del Signor Di Giuseppe Taormina Antonino, della somma complessiva di €.5.027,36

Di trasmettere la presente deliberazione a cura del Responsabile del I settore, alla corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 comma 5, della l. 289/2002;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE III° SETTORE
TRIBUTARIO
Dott.ssa Rosa Ilacqua



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Prot. Gen. n. 27596

del 03.12.18

All'Avv. Ferruccio Puzzello
avvferrucciopuzzello@cnfpec.it

Di Giuseppe Taormina Antonino e Giovanni
Per il tramite dell'Avv. Ferruccio Puzzello

Oggetto: Pagamento condannatorio Sentenza del Tar n. 01551/2017 su ricorso n. 02439/15 promosso da Di Giuseppe Taormina Antonino e Giovanni contro Comune di Giardini Naxos

In riferimento alla sentenza indicata in oggetto si comunica alle SS.LL. il conteggio, a cui va aggiunto la somma relativa al contributo unificato, relativo al pagamento delle spese legali liquidate dal Tar nella sentenza indicata in oggetto:

ONORARIO	3000,00
SPESE GENERALI	450,00
CASSA AVVOCATI (4%)	138,00
TOTALE IMPONIBILE	3588,00
IVA AL 22% SU IMPONIBILE	789,36
TOTALE DOCUMENTO	4377,36

affinché l'ufficio scrivente predisponga, nei termini di legge, proposta di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del Delgs n. 267/2000 da trasmettere al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Si fa presente, altresì, che non appena il Consiglio Comunale provvederà all'approvazione della proposta, verrà predisposta determina di liquidazione.

Si resta in attesa di vostro riscontro circa l'esattezza del conteggio e di ricevere copia della ricevuta di pagamento del contributo unificato, nonché gli estremi del conto corrente della Società.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile III Settore
Dott. R. Ilacqua

Da "Avv. Ferruccio Puzzello PEC" <avvferrucciopuzzello@cnfpec.it>

A "tributigiardininaxos@pec.it" <tributigiardininaxos@pec.it>

Data giovedì 20 dicembre 2018 - 16:51

I: POSTA CERTIFICATA: Conteggio spese sentenza Tar n. 01551/2017

Da: Avv. Ferruccio Puzzello PEC <avvferrucciopuzzello@cnfpec.it>

Inviato: lunedì 3 dicembre 2018 20:08

A: 'tributigiardininaxos@pec.it' <tributigiardininaxos@pec.it>

Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: Conteggio spese sentenza Tar n. 01551/2017

Spettabile Amministrazione,

al conteggio indicato dovrà aggiungersi la cifra pari ad **€ 650,00** per il contributo unificato corrisposto come da dichiarazione del sottoscritto procuratore in seno all'atto ricorsuale a Voi notificato (la quale nella qualità fa piena prova dell'avvenuto adempimento).

Ecco, inoltre, iban per procedere al bonifico

IBAN IT63L0306982590003423000158 intestato a Di Giuseppe Taormina Antonino

Mi corre l'obbligo avvertire che decorsi i termini di legge in assenza di avvenuto pagamento procederò al recupero coattivo.

Distinti Saluti

Avv. Ferruccio Puzzello

SEMPER JUS

STUDIO LEGALE

Via Madonna della Mercede, 4

98123 - Messina

Tele Fax +39 090 9226070

NOTA DI RISERVATEZZA: il presente messaggio, corredato dai relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato il quale è l'unico autorizzato a leggerlo, usarlo, copiarlo in tutto o in parte e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo o comunque utilizzare le informazioni in esso contenute. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, o comunque utilizzare le informazioni in esso contenute, è severamente proibito, ed è pregato di re-inviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale, oppure di comunicare via telefono o fax al mittente medesimo l'avvenuta erronea ricezione. Grazie.

CONFIDENTIALITY NOTICE: this message and any related attachment is confidential and may also contain information which is subject to Attorney/Client privilege or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or dissemination of this message is strictly prohibited. You must not copy nor disclose its contents to any other person. Please contact the sender by reply e-mail, telephone or fax and delete it immediately. Thank you.

♣
Pubblicato il 23/06/2017

N. 01551/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02439/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

♣ ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2439 del 2015, proposto da:
Antonino Di Giuseppe Taormina, Giovanni Di Giuseppe Taormina,
rappresentati e difesi dagli avvocati Ferruccio Puzzello, Saro Roberti,
domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via
Milano 42a;

contro

Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Garufi, con domicilio
♣ eletto presso lo studio Ersilia Calabro' in Catania, via Firenze 103;

per l'annullamento

1) del provvedimento adottato dal SUAP del Comune di Giardini
Naxos n.12182 datato 16.7.2015 avente ad oggetto il diniego alla
domanda di autorizzazione presentata dal ricorrente l'11.12.2014 per
l'apertura di un ristorante/pizzeria;

- 2) della presupposta nota prot. UTC n. 1905 del 14.7.2015 con la quale l'UTC ha espresso parere negativo, affermando che i locali oggetto di richiesta di autorizzazione non hanno i requisiti di agibilità;
- 3) dell'atto prot.n.13347 del 6.8.2015 reso dal Settore Commercio, con cui, solo dopo l'adozione dell'atto di diniego, l'Ufficio ha assegnato al ricorrente termini per partecipare al procedimento presentando osservazioni e, al contempo, ha confermato il già adottato atto di diniego;
- 4) ove occorra, della nota prot.n.5527 del 31.3.2015 e prot.n.912 del 2.4.2015 dell'Ufficio Urbanistica nonché della nota prot.517 del 27.1.2015 del Comando di Polizia Municipale;
- e per la declaratoria e il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente, a titolo di lucro cessante per l'illegittimo impedimento all'esercizio dell'attività commerciale; con condanna dell'intimato Comune alla refusione integrale del pregiudizio economico patito, comprensivo di interessi e rivalutazione sino all'integrale soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giardini Naxos;

Viste le memorie difensive;

- Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2017 il dott. Dauno Tribastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è socio della società di persone "Di Giuseppe Taormina

Giuseppe e Antonino & C. s.n.c.", oggi in liquidazione.

L'attività sociale è stata svolta dai soci all'interno di un ampio fabbricato sito a Giardini Naxos, oggetto della concessione edilizia in sanatoria n. 10 del 21.09.92, con cui il Comune ha autorizzato sia la destinazione d'uso ad albergo (I piano) che quella a ristorante (denominato "Pozzo Greco") al piano terra. Tali locali erano coperti da autorizzazione di agibilità n.33 del 22.6.2001 e n.42 del 28.5.2007.

A seguito di divisione immobiliare firmata dai soci il 07.03.2007, il ricorrente è oggi titolare della porzione di fabbricato sito al piano terra destinata a ristorante e pizzeria, nonché conduttore dei citati locali adibiti a ristorante/pizzeria.

Gli ex soci, entrati nella esclusiva disponibilità della rispettiva porzione di fabbricato, realizzavano negli immobili di pertinenza ampliamenti dei locali in difformità al titolo originario, sanzionati dal Comune con ordinanza di demolizione n. 19 del 13.08.2012.

Anche il ricorrente, però, aveva realizzato delle opere abusive sulla porzione di immobile di sua pertinenza, che procedeva a demolire (a eccezione di una porzione di tetto costituente il piano di calpestio del piano superiore, nella titolarità e disponibilità di altro socio, la cui demolizione era impossibile senza la previa demolizione della porzione di primo piano).

Nonostante tale ripristino, a causa della inottemperanza dell'ordinanza di demolizione da parte degli altri soci per le porzioni di fabbricato di loro pertinenza, l'Ente adottava un'ordinanza di acquisizione relativa anche alla porzione di immobile assegnata al ricorrente.

A seguito della proposizione da parte del ricorrente del ricorso n. 2832/2013, con ordinanza n. 1088 del 23.12.2013 questa Sezione ha

sospeso l'efficacia di tale provvedimento di acquisizione, "ritenuto, nell'ambito della valutazione sommaria propria della fase cautelare, che sussista il prescritto fumus, quanto meno con riferimento all'acquisizione di parti dell'immobile non interessate dagli abusi edilizi contestati".

A seguito della richiesta del ricorrente di essere autorizzato a esercitare l'attività di ristorazione, con nota n.1905 del 14.07.2015 l'UTC ha emesso parere sfavorevole, perché "in base alla richiesta formulata i locali non hanno i requisiti di agibilità", in quanto "la pratica risulta deficitaria" per:

- 1) assenza di autorizzazione al frazionamento dell'immobile originario;
- 2) previsione progettuale di modifiche interne;
- 3) assenza di autorizzazione allo scarico;
- 4) assenza di collaudo delle opere strutturali.

A seguito di tale parere, il SUAP ha adottato l'impugnato atto di diniego all'apertura dell'esercizio n.12182 del 16.07.2015.

Nelle more della notifica di tale provvedimento, nel frattempo, con nota dello stesso 16.07.2015, il ricorrente aveva sollecitato la conclusione del procedimento.

Cosicché con successiva nota n.13347 del 06.08.2015, il SUAP ha confermato il precedente atto di diniego e, al contempo, ha invitato l'interessato a partecipare al procedimento, peraltro già concluso, assegnandogli il termine di legge per presentare osservazioni.

Il ricorrente ha quindi impugnato tali provvedimenti.

Con ordinanza n. 486 del 23.06.2016 questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare, "ritenuto che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza, e che appare sussistere anche il

pregiudizio grave e irreparabile, in relazione alla natura dell'attività svolta dal ricorrente”, e “ritenuto opportuno ordinare al Comune di riavviare un nuovo procedimento amministrativo in contraddittorio con l'interessato, da portare a termine entro 20 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza”.

In data 12.04.2017 il ricorrente ha depositato copia delle autorizzazioni “provvisorie” all'apertura dell'esercizio rilasciatagli dall'Ufficio Commercio l'11.07.2016 e il 20.03.2017, nonché del provvedimento del 06.02.2017 con cui l'Ufficio Tecnico, a seguito di autonoma istruttoria e non in mera esecuzione della citata ordinanza cautelare, ha annullato in autotutela, e, dopo aver acquisito un parere di un legale di fiducia:

- 1) l'ordinanza di demolizione n.28/UTC del 24.08.2011;
- 2) il provvedimento n.15753 del 07.08.2012, di diniego di concessione edilizia in sanatoria;
- 3) l'ordinanza di demolizione n.19/UTC del 13.08.2012;
- 4) le determini n.218 e n.219 del 16.09.2013, di acquisizione delle opere abusive non demolite a seguito dell'ordinanza n. 19 del 13.08.2012.

Alla pubblica udienza del 22.06.2017 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto, nei limiti di seguito precisati.

- Il Collegio ritiene sufficiente a tutelare le ragioni dei ricorrenti, anche in considerazione del fatto che alcuni presupposti utilizzati dal Comune per il diniego dell'autorizzazione richiesta sembrano venuti meno, accogliere il ricorso per la accertata violazione dell'art. 11-bis L.R. 10/91, il quale prevede che “nei procedimenti ad istanza di parte

il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda", e "entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti", del cui mancato accoglimento "è data ragione nella motivazione del provvedimento finale".

Ora, risulta dagli atti di causa che il Comune ha emesso il provvedimento di rigetto senza aver "prima" inviato il c.d. "preavviso di rigetto", comunicando le ragioni che ostavano all'accoglimento della domanda, privando così le ricorrenti della possibilità di interloquire preventivamente con l'Amministrazione, secondo quanto specificamente previsto dalla citata disposizione.

E poiché, anche a voler ritenere condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che ammette tale possibilità, il Comune non è stato in grado di fornire la prova che il contenuto del provvedimento non avrebbe comunque potuto essere diverso, ma anzi ha palesato contraddizioni nella gestione del procedimento in esame, il provvedimento va annullato, facendo obbligo al Comune di riavviare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, un nuovo procedimento in contraddittorio con gli interessati, tenendo espressamente conto di quanto emerso nel presente giudizio, e di quanto già formalizzato nei propri recenti provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli di annullamento in autotutela.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Referendario

L'ESTENSORE
Dauno Trebastoni

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

SETTORE III

SCHEDA ISTRUTTORIA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DI CONDANNA
Art. 194, comma1, lett.a del Digs 267/2000

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA DI GIUSEPPE TAORMINA ANTONINO

IMPORTO COMPLESSIVO DEBITO FUORI BILANCIO: €. 5.027,36

AUTORITA' GIUDIZIARIA TAR/CATANIA--SENTENZA 1551/2017

CREDITORE: Di Giuseppe Taormina Antonino

AVVOCATO DELL'ENTE: Nunzio Garufi

DIRITTI E ONORARI €. 3.000,00

SPESE GENERALI €. 450,00

C.P.A €. 138,00

IVA €. 789,36

CONTRIBUTO UNIFICATO €. 650,00

SPESE COMPLESSIVE DI GIUDIZIO €. 5.027,36

GIARDINI NAXOS 18.03.19

IL RESPONSABILE III SETTORE

DOTT. R. ILACQUA

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Provincia di Messina

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO MUNICIPALE N. DEL

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194
COMMA 1 LETT. A) DEL T.U.E.L N. 267/00 in favore del Signor Di Giuseppe
Taormina Antonino, in esecuzione della sentenza TAR/CT n. 1551/2017

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del
D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos, 15.03.19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Dott. R. LACQUA

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis
del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €... 5.027,36 sull'intervento
..... Cap. 6612-2 del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 15.05.2019

II

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Mario Cavallaro





Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


Il Consigliere Anziano
(Avv. A. Arcidiacono)

Il Presidente del Consiglio
(Geom. D. Bevacqua)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Roberta Freni)







Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
- Dott.ssa R. Freni -